STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: SENZA INVENTARIO SCATTA L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Pubblicato il31 Gennaio 2025 di Sabatino Pizzano

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025, ha confermato la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di ricorrere all'accertamento induttivo anche nei confronti delle piccole imprese che operano in regime di contabilità semplificata ma che non redigono un inventario analitico delle rimanenze di magazzino. L'assenza di un inventario dettagliato può rendere inattendibili i dati contabili, legittimando l'amministrazione finanziaria a determinare il reddito aziendale in modo presuntivo.

L'importanza delle rimanenze di magazzino: obblighi e normativa

Le rimanenze di magazzino rappresentano un elemento essenziale per la determinazione del reddito d'impresa. Per comprenderne l'importanza, è necessario fare riferimento alla normativa di settore.

L'art. 18 del D.P.R. 600/1973 disciplina il regime di contabilità semplificata, previsto per le piccole imprese che non superano determinati limiti di ricavi. Questo regime consente una semplificazione degli adempimenti contabili, ma **non esonera le imprese dall'obbligo di indicare, in sede di dichiarazione dei redditi, le rimanenze finali di magazzino.**

Secondo l'art. 53 del D.P.R. 597/1973, le rimanenze devono essere suddivise per categorie omogenee (es. per tipologia e qualità) e valutate attribuendo a ciascun gruppo un valore specifico. Questa operazione permette di:

1. determinare correttamente il reddito d'impresa,
2. garantire la coerenza tra i beni acquistati, venduti e rimasti in magazzino,
3. fornire all'amministrazione finanziaria un quadro chiaro e attendibile della gestione aziendale.

Un errore comune tra le piccole imprese è la convinzione che il regime semplificato le esenti dall'obbligo di predisporre un inventario analitico delle rimanenze. **Tuttavia, l'assenza di questa documentazione costituisce una violazione della normativa fiscale e rende la contabilità inattendibile agli occhi dell'Agenzia delle Entrate.**

Cosa succede in assenza di un inventario analitico

La sentenza della Cassazione chiarisce che, in mancanza di un inventario analitico, l'Agenzia delle Entrate può legittimamente ricorrere all'accertamento induttivo, come previsto dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973. Ma cosa significa, in concreto, accertamento induttivo?

Si tratta di una metodologia che consente all'amministrazione finanziaria di determinare il reddito imponibile basandosi su presunzioni, indizi e dati esterni, quando la contabilità fornita dal contribuente risulta incompleta, inattendibile o irregolare. **L'obiettivo è ricostruire il reddito reale dell'impresa, partendo da elementi oggettivi o comparabili.**

Ad esempio:

- Se un'impresa dichiara di aver acquistato merci per 50.000 euro, ma non fornisce dettagli sulle rimanenze, l'Agenzia potrebbe stimare il reddito basandosi su una percentuale media di margine lordo applicata al settore di riferimento,
- Oppure, in assenza di dati sulle rimanenze iniziali e finali, si potrebbe confrontare l'impresa con altre realtà simili, ipotizzando ricavi proporzionati agli acquisti effettuati.

Questa metodologia, pur essendo legittima, può spesso portare a risultati sfavorevoli per il contribuente, con il rischio di una sovrastima del reddito imponibile.

Accertamento induttivo: quando è legittimo?

L'accertamento induttivo può essere utilizzato solo in presenza di specifiche condizioni, tra cui l'incompletezza o l'inattendibilità della contabilità. **Nel caso esaminato dalla Cassazione, la mancata compilazione dell'inventario analitico ha costituito un elemento sufficiente per giustificare l'applicazione di questa metodologia.**

La Corte ha inoltre sottolineato che **la trasparenza e la tracciabilità dei dati contabili rappresentano obblighi fondamentali, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa o dal regime contabile adottato.**

Un elemento chiave della sentenza è il richiamo al principio secondo cui anche le imprese in contabilità semplificata devono rispettare criteri minimi di chiarezza e precisione nella gestione contabile. La semplificazione, infatti, non può mai trasformarsi in un'esenzione dagli obblighi di legge.

Rimanenze di magazzino: un esempio pratico

Per chiarire meglio, consideriamo un laboratorio artigianale che produce marmellate. Alla fine dell'anno fiscale, il titolare dovrebbe indicare quante confezioni di marmellata sono rimaste invendute, suddividendole per tipologia (ad esempio, fragola, albicocca, ciliegia) e attribuendo a ciascuna un valore economico.

Se questa operazione viene omessa, la dichiarazione dei redditi presenterà un risultato economico non verificabile, poiché mancherà un elemento chiave per la ricostruzione del reddito. Di fronte a questa mancanza, l'Agenzia delle Entrate potrebbe decidere di stimare i ricavi basandosi su altri dati, come il volume degli acquisti di materie prime o il confronto con imprese simili del settore.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA